

R.G.n. 2-1/2026 – Procedimento unitario



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE**

Sentenza di omologazione ex art. 70 C.C.I.I.

Il GD

- visto il ricorso e la relativa proposta di piano ex art. 66-67 C.C.I.I. depositato nell'interesse di GIUNGATO FRANCESCO (C.F. GNGFNC60E11A669H) e BUSCIOLÀ ANNA (C.F. BSCNNA64T52A669L), con il patrocinio dell'avv. Raffaele Tedone, così come integrato in data 04/03/2026, in termini:

- di separazione delle masse attive e passive ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I.,
- di compenso dell'*advisor* legale ridotto alla somma di €2.900,00 (accessori di legge inclusi) e
- di modalità di pagamento dei creditori a mezzo di piano di ripartizione, anche parziale, approvato dal G.D., con compenso dell'OCC corrisposto al termine dell'esecuzione del piano;

- esaminati gli atti;

- osservato che sono state tempestivamente espletate le formalità di cui all'art. 70, commi 1, 2 e 3 C.C.I.I.;

- rilevato che non sono state proposte osservazioni entro il termine di legge, così come relazionato in data 20/04/2026 dal Gestore della crisi, dott. Riccardo Sgaramella;

- considerato che i ricorrenti:

- a) sono persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipo regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- b) sono in stato di sovraindebitamento ed hanno agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle proposte;
- d) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- e) hanno fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70, co. 7, C.C.I.I. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;

PTM

omologa il piano;

dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 27 giugno 2026

Il GD dott. Antonio Lacatena

